

art. 23

Durante la pandemia gli operatori di Croce Rossa si riconoscevano per l'Emblema ben visibile sulle loro divise. Quella croce rossa su sfondo bianco dice a tutti chi sono e in nome di quali principi operano. L'Emblema in tempo di pace, infatti, indica l'appartenenza al Movimento internazionale di Croce Rossa. Fin dalle origini l'Emblema venne usato come simbolo di protezione: l'adozione di un segno che permettesse il riconoscimento di chi svolge operazioni di soccorso era particolarmente urgente in tempo di guerra, appariva infatti come una delle condizioni essenziali dell'inviolabilità dei servizi sanitari delle forze armate, delle ambulanze e degli infermieri volontari. L'utilizzo dell'Emblema segnala ai combattenti che persone, unità sanitarie, mezzi di trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra. L'Emblema è la manifestazione visibile di questa protezione.

L'Emblema è un bene da tutelare, da proteggere e difendere dagli abusi, per perfidia, imitazione o uso improprio.

In guerra è possibile un suo utilizzo perfido per proteggere, anziché feriti e sanitari, combattenti armati o equipaggiamenti militari (crimine di guerra art 8 Corte Penale Internazionale).

In tempo di pace ne fa abuso per imitazione chi ricorre a segni o simboli che possono essere confusi per foggia e colore con l'Emblema.

Infine, per uso improprio si intende l'utilizzo da parte di gruppi o persone non autorizzate per fini non coerenti con i principi del Movimento, ad esempio quando un presidio medico privato espone un simbolo simile perché facilmente riconoscibile e identificabile.

Presso l'Archivio del Comune di Verrès è stato ritrovato un documento, datato 19 giugno 1897, che denuncia abusi nell'uso dell'emblema della Croce Rossa.

Già nel 1886 Raffaele Cadorna, presidente della CRI dal 1884 al 1888, affermava che "l'attrattiva del nome e del simbolo della Croce Rossa, quali garanzie di affidabilità dal punto di vista medico e igienico-sanitario, aveva ormai generato un fortissimo fenomeno di abuso e contraffazione di essi a scopo di lucro, ossia in ambito commerciale".

L'Emblema di Croce Rossa è tutelato dalla legge n. 740 del 30 giugno 1912 "Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità" che all'art. 1 recita "Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di "Croce

Rossa" o "Croce di Ginevra" è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni". Il Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana si è dotato di un manuale di Norme per la tutela dell'Emblema. L'Emblema della Croce Rossa ha un significato per ogni vulnerabile: sia esso un combattente ferito, un civile in zona di guerra, un migrante, un senza tetto, una persona colpita dal Coronavirus.